

**CONVENZIONE
F.I.S.A.C. - CGIL - NAZIONALE
2018**



**POLIZZA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE
DANNI ERARIALI**

**Riservata ai dipendenti
Enti Pubblici/Agenzia delle Entrate-Riscossione
Riscossione Sicilia S.p.A
iscritti alla Fisac-Cgil**

Sommario

1. DEFINIZIONI	3
2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE	4
2.1 Oggetto dell'assicurazione	4
2.2 Esclusione dolo.....	4
2.3 Altre esclusioni.....	4
2.4 Validità della garanzia ed estensione territoriale	4
2.5 Tutela e spese legali	4
2.6 Estensione Territoriale	4
2.7 Validità della Garanzia.....	5
2.8 Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro	5
3. CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO	5
3.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Buona fede	5
3.2 Altre assicurazioni	5
3.3 Decorrenza dell'assicurazione - Pagamento del premio	5
3.4 Variazioni del rischio	6
3.5 Durata dell'assicurazione.....	6
3.6 Oneri fiscali	6
3.7 Modifiche dell'assicurazione	6
3.8 Clausola Broker.....	6
3.9 Premi lordi e massimali.....	6
3.10 Modalità di adesione e decorrenza delle Garanzie	7
3.11 Rinvio alle norme di legge	7
3.12 Interpretazione del contratto.....	7
3.13 Regolazione Del Premio.....	7
3.14 Clausola Arbitrale.....	7
4. CONDIZIONI SPECIALI.....	8

1. DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per:

- **Adesione alla convenzione:** l'assicurato aderisce alla Convenzione mediante iscrizione sul sito internet dedicato contestualmente al bonifico effettuato al broker.
- **Assicurato:** il singolo dipendente della Pubblica Amministrazione.
- **Assicurazione:** il contratto di assicurazione.
- **Broker:** l'intermediario di assicurazioni a cui il Contraente abbia affidato l'incarico di Brokeraggio.
- **Contraente:** il soggetto che stipula l'assicurazione.
- **Ente pubblico:** l'Ente facente parte della Pubblica Amministrazione con il quale il Dipendente della Pubblica Amministrazione abbia un rapporto di servizio o un mandato, la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.
- **Franchigia:** parte del danno risarcibile espressa in importo fisso che rimane a carico dell'Assicurato.
- **Indennizzo:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
- **Limite di indennizzo:** la somma massima dovuta dalla Società.
- **Perdite patrimoniali:** il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali.
- **Polizza:** il documento che prova l'assicurazione.
- **Premio:** la somma dovuta dal Contraente/Assicurato alla Società.
- **Responsabilità Amministrativa:** la responsabilità gravante sull'Assicurato che, avendo disatteso obblighi e doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato una Perdita Patrimoniale alla Pubblica Amministrazione o allo Stato.
- **Responsabilità Amministrativa – Contabile:** la Responsabilità Amministrativa sopra definita, gravante sull'Assicurato quando agisca quale "agente contabile" nella gestione di beni, valori o denaro pubblico.
- **Responsabilità Civile:** la responsabilità che possa gravare sull'Assicurato nel corso dell'esercizio delle sue funzioni ed attività ai sensi dell'art. 2043 e successivi articoli del CODICE CIVILE e dell'art. 28 della Costituzione, per Perdite Patrimoniali arrecate a terzi, ivi inclusa la lesione di interessi legittimi.
- **Responsabilità Professionale:** perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compreso l'Istituto di appartenenza, che abbiano comportato a carico dell'assicurato stesso il rimborso ai sensi di quanto previsto dal " Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro" in relazione all'adempimento delle mansioni affidategli.
- **Scoperto:** parte del danno risarcibile espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato.
- **Sinistro:** si configura un Sinistro quando l'Assicurato, per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione, riceve una comunicazione con la quale viene ritenuto responsabile dei Danni, o con la quale gli viene fatta formale richiesta di risarcimento di tali danni, oppure riceve un'informazione di garanzia o la notifica dell'avvio di un procedimento per Responsabilità Amministrativa/Responsabilità Amministrativa Contabile.
- **Società:** l'impresa assicuratrice.

2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

2.1 Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante all'assicurato per le perdite patrimoniali cagionate con colpa grave a terzi nell'espletamento delle proprie funzioni in conseguenza di atti, fatti, omissioni, ritardi, di cui debba rispondere ai sensi di Legge nell'esercizio dell'incarico o funzione ricoperta presso l'Ente di appartenenza, compresa l'attività di gestione dei valori e dei beni compresi nel patrimonio della Società di appartenenza e della Pubblica Amministrazione in qualità di agenti contabili e/o consegnatari.

L'assicurazione vale esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell'Assicurato, con l'esclusione della parte di responsabilità che gli possa derivare in via solidale dal rapporto con altre persone.

La garanzia vale esclusivamente per le richieste di risarcimento nell'ambito del territorio italiano.

2.2 Esclusione dolo

La garanzia prestata con la presente polizza non sarà operante per i rimborsi conseguenti ad ammanchi o perdite dovute a fatto penalmente perseguibile, infedeltà e dolo dell'Assicurato.

2.3 Altre esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni :

- a) da furto, rapina ed estorsione, furto con destrezza, smarrimento, danneggiamento e distruzione di valori, incendio;
- b) attività svolta dall'assicurato quale componente di consigli di amministrazione o collegi sindacali, di altri Enti
- c) connessi o conseguenti a calunnia, ingiuria, e diffamazione.
- d) da responsabilità assunte dall'Assicurato non derivanti dalle mansioni o poteri ad esso demandati.
- e) da sanzioni di natura fiscale, sanzioni amministrative e/o pecuniarie in genere comminate direttamente all'Assicurato
- f) da possesso custodia o uso di autoveicoli, motoveicoli, e da danni da circolazione in generale.

2.4 Validità della garanzia ed estensione territoriale

Persone non considerate terzi: L'assicurato, il coniuge o il convivente, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente od affine.

2.5 Tutela e spese legali

La Società assume la gestione delle vertenze in sede civile fino a quando ne ha interesse; ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La Società non riconosce spese per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende. Sono escluse le vertenze di lavoro e le azioni a seguito di provvedimenti disciplinari.

2.6 Estensione Territoriale

Italia, Repubblica di S. Marino, Stato Città del Vaticano, paesi dell'Unione Europea.

2.7 Validità della Garanzia

L'assicurazione ha retroattività illimitata e vale per le richieste di risarcimento pervenute durante il periodo di efficacia dell'assicurazione a condizione che tali richieste diano origine ad un danno non conosciuto a seguito di comportamenti colposi posti in essere prima dell'adesione dell'assicurato.

2.8 Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro l'assicurato deve inviare alla società di brokeraggio Aminta s.r.l. la denuncia di ciascun sinistro entro 15 giorni da quello in cui l'Assicurato ne ha avuto conoscenza.

Inviare la documentazione cartacea in originale a:

Aminta S.r.l. - Corso Correnti 58/A - 10136 - Torino indicando sulla busta **“Convenzione FISAC-CGIL Danni Erariali 2018**. L'Assicurato è tenuto a rendere tutte le informazioni e l'assistenza del caso, in particolare:

- La denuncia in forma scritta dovrà contenere tutti gli elementi disponibili utili alla comprensione ed individuazione dell'evento.
- L'Assicurato è tenuto a trasmettere entro 15 giorni dal loro ricevimento tutti i documenti giudiziari e le altre comunicazioni inerenti il sinistro.

Senza il preventivo consenso scritto della Società, l'Assicurato non deve definire, procedere a transazioni o compromessi o sostenere spese al riguardo che impegnino la Società assicurativa.

3. CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

3.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Buona fede

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893, 1894 C.C.). Tuttavia l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente/Assicurato di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo sempre che tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente/Assicurato.

3.2 Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. Qualora esistano o vengano stipulate altre assicurazioni, da chiunque contratte, a coprire le stesse responsabilità e a risarcire gli stessi danni, l'assicurazione opererà a secondo rischio, ossia l'assicurazione sarà efficace solo ad avvenuto esaurimento del massimale assicurato in altra polizza o nel caso in cui le altre polizze non siano operative per qualsiasi motivo per il sinistro denunciato agli assicuratori.

3.3 Decorrenza dell'assicurazione - Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno di valuta fissa indicata sul bonifico al Broker. I premi devono essere pagati alla società di brokeraggio **Aminta s.r.l., Corso Correnti 58/ A 10136 Torino** sul conto corrente dedicato alla **Convenzione FISAC CGIL DANNI ERARIALI** con il seguente **IBAN: IT4400853001001000550101550**, Banca d'Alba - Corso Siracusa N. 45 10136 Torino.

3.4 Variazioni del rischio

Il Contraente/Assicurato deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio entro 6 mesi dal suo verificarsi. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.

3.5 Durata dell'assicurazione

La presente assicurazione ha validità dalle ore 00 del **30.06.2018** alle ore 24 del **30.06.2019** senza tacito rinnovo

3.6 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

3.7 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

3.8 Clausola Broker

Il Contraente dichiara, e la Compagnia ne prende atto, che il Broker del contratto è la società di brokeraggio assicurativo AMINTA s.r.l. C. so Correnti, 58 – 10136 TORINO.

Pertanto, agli effetti di quanto sopra, tutte le comunicazioni tra le Parti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite della società di brokeraggio AMINTA s.r.l. a mezzo telefax o lettera raccomandata. Se tali comunicazioni hanno lo scopo di introdurre nella polizza varianti e modificazioni di qualsiasi genere, queste debbono risultare da un'appendice firmata dalla Società e dal Contraente.

3.9 Premi lordi e massimali

OPZIONI	Massimali per sinistro e per anno assicurativo	Premio Base 2018	Premio comprensivo condizioni speciali	Franchigia
1E	€ 3.000.000,00 IMPIEGATI	€ 71,00	€ 82,00 Opzione 1ES	Franchigia € 500,00
2E	€ 3.000.000,00 FUNZIONARI QUADRI DIRETTIVI	€ 150,00	€ 180,00 Opzione 1ES	Franchigia € 500,00

3.10 Modalità di adesione e decorrenza delle Garanzie

Le adesioni alla presente polizza devono avvenire on-line mediante adesione sul sito www.amintafisaccgil.com oppure via fax come indicato nel suddetto sito e pagamento mediante bonifico effettuato da ogni singolo aderente al sindacato.

si precisa che :

- ⇒ in caso di recesso dal Sindacato FISAC-CGIL dei singoli Assicurati, nel corso dell'annualità assicurativa, non è dovuto alcun rimborso, anche se l'uscita è determinata da disdetta della Società per sinistro;
- ⇒ in caso di cessazione totale o parziale (maternità o congedi parentali) del rapporto di lavoro con l'istituto di credito non è dovuto all'assicurato nessun rimborso del premio pagato;

3.11 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

3.12 Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

3.13 Regolazione Del Premio

AMINTA s.r.l. ha l'obbligo di comunicare l'elenco degli Assicurati alla scadenza annuale del contratto, ai fini del computo della regolazione del premio; resta inteso che eventuali mancate comunicazioni per disguidi o smarrimenti non invalidano la copertura, fermo restando l'obbligo di provare l'emissione del bonifico.

La Società, appena in possesso delle adesioni, provvederà ad emettere appendice per l'incasso del relativo premio che dovrà essere perfezionato dalla Contraente entro 30 giorni dalla data di emissione.

Per il primo periodo di assicurazione la regolazione avviene entro il decimo giorno successivo a quello del mese in cui essa si verifica.

3.14 Clausola Arbitrale

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno sottoposte ad arbitrato rituale, secondo il regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte.

Per le controversie di valore inferiore a € 150.000,00 l'arbitrato si svolgerà secondo la procedura di arbitrato rapido di diritto.

Nel caso di controversie il cui valore ecceda € 150.000,00 , l'arbitrato si svolgerà secondo la procedura di arbitrato ordinario di diritto e la decisione rimessa ad un collegio di tre arbitri.

Le parti si impegnano a dare pronta e puntuale esecuzione alla decisione degli Arbitri che sin da ora riconoscono come espressione della loro volontà contrattuale.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Arbitro; quelle del terzo Arbitro sono ripartite a metà.

La sede dell'arbitrato sarà in TORINO presso la Segreteria della Camera Arbitrale del Piemonte.

4. CONDIZIONI SPECIALI

a. Estensione D.Lgs. 81/2008

Sempre che l'Assicurato sia in possesso delle qualifiche legalmente richieste e che si sia sottoposto all'addestramento previsto dalla legge, e ferme restando tutte le altre condizioni ed esclusioni di polizza, l'assicuratore è operante per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dall'Assicurato in funzione di:

- 1) "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni. Si precisa che la copertura è pienamente operante anche a favore di quegli Assicurati che non abbiano seguito un idoneo corso, in quanto tale corso non viene per loro richiesto nell'ambito del medesimo decreto legislativo.
- 2) "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

b. Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività di cui al D.Lgs. 196/2003

La garanzia di cui alla presente polizza comprende le Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate da taluno dei Dipendenti dell'Assicurato a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, dello stesso. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali di tale Dipendente. La garanzia copre i danni cagionati in violazione dell'art. 11 del D.Lgs 196/2003 e comportanti un danno patrimoniale, anche ai sensi dell'art. 2050 c.c., e un danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 Codice Civile.

IL CONTRAENTE

Il Contraente dichiara inoltre di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della polizza, mediante apposito stampato, la nota informativa in merito a tutto quanto sopra elencato, di cui all'art. 123 D. Lgs. 17/03/1995 n. 175, e l'informativa sull'utilizzazione dei dati personali ai sensi del D.Lgs n. 196/2003.

Il Contraente dichiara inoltre di aver verificato le condizioni contrattuali e di averle trovate consone alle proprie aspettative in relazione alle condizioni assicurative reperibili sul mercato.

IL CONTRAENTE
